

RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DALL'UFFICIO PROPONENTE:

Area Finanza e Partecipate – Settore Partecipazioni d'Ateneo

FINALITA'/SCOPO

Con riferimento alla neo-costituita società “*National Biodiversity Future Center – NBFC S.c.a r.l.*”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, **prendere atto del testo definitivo dello Statuto** approvato con Decreto Rettorale Rep n. 928/2022 prot. 134643 del 13/06/2022.

La delibera non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo.

PRESIDIO POLITICO

Magnifico Rettore

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

L’Ateneo di Bologna ha partecipato all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “**campioni nazionali**” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Direttoriale n. 1314 del 14/12/2021, integrato con Decreto Direttoriale n. 1368 del 24/12/2021 - Ministero dell’Università e della Ricerca – MUR).

L’art. 1 dell’Avviso prevede che il Ministero finanzia la **creazione di 5 (cinque) Centri Nazionali (CN)** dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027 (di seguito PNR 2021-2027) nelle seguenti tematiche:

1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni;
2. Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech);
3. Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA;
4. Mobilità sostenibile;
5. Bio-diversità.

Per il presidio dei progetti e delle attività collegate al PNRR è stata nominata una

Commissione di Coordinamento, di cui è coordinatore il Prof. Maurizio Sobrero (Consiglio di Amministrazione, 30 novembre 2021, SSRD 02/02).

In particolare per la creazione del **Centro Nazionale riguardante il tema 5. Biodiversità**, avente come soggetto proponente il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e che ha avuto riscontro positivo da parte del MUR, è stata prevista la costituzione di una Società Consortile a Responsabilità Limitata “National Biodiversity Future Center – NBFC S.c. a r.l.”, il cui Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo (6 giugno 2022), previo parere favorevole del Senato Accademico (6 giugno 2022).

Considerati i tempi molto ristretti previsti dal CNR per la costituzione della SCARL, dipendenti dalle scadenze ravvicinate fissate dal MUR e la possibilità di variazioni dello Statuto prima della stipula dell’atto costitutivo prevista per il giorno **14 giugno 2022**, in quanto *“alla data ultima per la conclusione dell’istruttoria da parte degli uffici, non risulta ancora pervenuta la versione definitiva dello Statuto”*, gli Organi Accademici hanno deliberato *“il conferimento di un mandato al Magnifico Rettore, d’intesa con il Direttore Generale e con il coordinatore della Commissione PNRR di Ateneo Prof. Maurizio Sobrero e con il supporto degli uffici competenti, ad approvare - se necessario - con proprio provvedimento il testo definitivo dello Statuto (qualora lo stesso presenti varianti rispetto all’allegato 3). Resta inteso che le varianti apportate non dovranno recare pregiudizio o comunque risultare sfavorevoli agli interessi istituzionali di questo Ateneo”*.

La versione definitiva dello Statuto è pervenuta successivamente alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2022 ed è stato quindi necessario predisporre il **Decreto Rettorale Rep n. 928/2022 prot. 134643 del 13 giugno 2022**, con il quale sono state approvate le variazioni di testo rispetto alla versione sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione (seduta del 6 giugno 2022) ed è stata approvata la versione definitiva fornita in allegato (Allegato 1).

Per opportuna conoscenza si riportano le modifiche apportate:

- **art. 1 - Denominazione Sociale**

* è stato introdotto il nuovo seguente paragrafo 2: *“La società è regolata, oltreché dal presente statuto, dalle norme di legge, tempo per tempo vigenti, concernenti le società partecipate da pubbliche amministrazioni (al momento della costituzione, d.lgs. 175/2016 s.m.i., Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito anche Tusp), nonché quelle sulle società consortili e le società a responsabilità limitata.”;*

- art. 2 - Sede

* sono stati soppressi i seguenti commi: *“La società consortile ha sede legale presso l’indirizzo che risulta dall’attestazione depositata presso il Registro delle Imprese territorialmente competente”; “Il trasferimento della sede all’interno del territorio nazionale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione”;*

* sono stati introdotti i seguenti commi: *“La Società ha sede legale a Palermo”; “Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, ove istituito.”*

- art. 3 - Durata

* sono stati soppressi i seguenti commi: *“La durata della società è stabilita sino al 31.12.2080.” “Prima della scadenza del termine la durata della società potrà essere prorogata con decisione dell’assemblea dei soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale (previa osservanza degli specifici iter procedurali previsti dai regolamenti interni di ciascun socio) e con attribuzione del diritto di recesso ai soci che non vi abbiano consentito.”; “Alla scadenza del termine, la società si intenderà sciolta, ferma restando la possibilità della revoca dello stato di liquidazione con decisione dell’assemblea dei soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e con attribuzione del diritto di recesso ai soci che non vi abbiano consentito.”*

* è stato introdotto il seguente comma: *“La durata della Società è a tempo indeterminato”;*

- art. 4 - Oggetto sociale:

* sono stati soppressi i seguenti commi: *“La Società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), nel*

rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n.3138 del 16.12.2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.”;

** al paragrafo 2, oltre all'inciso: “l'insediamento di imprese operanti nel settore della Biodiversità, e potrà porre in essere iniziative mirate a:”, sono stati abrogati i punti dal 2.1 al 2.17 che di seguito si riportano: “2.1 coordinare e selezionare nell'interesse dei soci, programmi di ricerca e sviluppo industriale, anche in collaborazione con soggetti terzi, concentrando le risorse su filoni tecnologici ben identificati e capaci di garantire sviluppo economico, occupazione e sviluppo; 2.2 favorire la nascita ed il consolidamento di nuove realtà industriali anche attraverso la creazione e gestione di incubatori d'impresa, l'incubazione di spin-off di ricerca, il supporto a start-up industriali ed una forte incentivazione alla collaborazione tra imprese e tra queste ed il sistema della ricerca pubblica e privata; 2.3 orientare, promuovere e potenziare le competenze tecnologiche e la capacità, dei soci, di fornire soluzioni innovative e nuovi prodotti/processi a più alto valore aggiunto; 2.4 potenziare le capacità di R&S e di innovazione nel settore della Biodiversità e sostenibilità ambientale, anche attraverso la collaborazione strutturale con aziende pharma ed i grandi centri di ricerca biotech anche attraverso la gestione di strutture di ricerca dei soci; 2.5 promuovere il rafforzamento e la creazione di strutture di ricerca pubbliche e private collegate con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del Centro; 2.6 incentivare la collaborazione e l'integrazione con altre reti pubblico-private operanti nel settore; 2.7 promuovere e sostenere attività di formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, tecnici ed operatori nel settore di interesse, anche attraverso le strutture dei soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca o di altre primarie istituzioni; 2.8 sviluppare iniziative di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale dei soci, dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca e della*

Società; 2.9 sviluppare iniziative di promozione del sistema della ricerca e di internazionalizzazione; 2.10 realizzare studi di settore, analisi economiche e studi di fattibilità tecnico-scientifica; 2.11 promuovere processi di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica al mondo produttivo e la loro trasformazione in innovazioni di prodotto e/o di processo; 2.12 svolgere attività di coordinamento finalizzate a rappresentare i soci nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività attinenti la realizzazione e lo sviluppo del Centro ed assisterli nello sviluppo di attività progettuali a valere su finanziamenti pubblici (regionali, nazionali, UE, etc), curando anche la gestione dei rapporti con imprese industriali e/o Organismi di ricerca non appartenenti al Centro. 2.13 erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza; 2.14 incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli, eventualmente anche solo indirettamente, tramite la costituzione, la partecipazione, la promozione o la gestione di un fondo di venture capital anche di soggetti terzi; 2.15 promuovere e realizzare iniziative di comunicazione e divulgazione scientifica, anche attraverso l'organizzazione di mostre, fiere ed eventi; 2.16 progettare, realizzare e promuovere lo sviluppo di un Biodiversity Science Gateway, come insieme di luoghi fisici e virtuali finalizzati al monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione della biodiversità, tramite attività di ricerca, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione, divulgazione e ingaggio dei cittadini; 2.17 progettare e implementare una strategia finalizzata alla sostenibilità economica di lungo termine delle finalità scientifiche, tecnologiche e di progresso sociale e a presidio del monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione del Centro Nazionale Biodiversità;”

** al paragrafo 3 sono stati eliminati tutti i riferimenti normativi citati: “previste dalla legge 02.01.1991 N.1 del D. Lgs. 01.09.1993 N. 385 (T.U.L.B.), del D. Lgs. 23.07.1996 N.415 e del D. Lgs. 24.02.1998 N. 58 (T.U.I.F).”*

** sono stati soppressi i seguenti ulteriori paragrafi rispettivamente ai punti 6,7,8,9: “La Società potrà svolgere attività nei confronti di enti pubblici locali quali comuni, province e regioni nonché nei confronti di enti centrali quali ministeri e organismi europei ed anche verso società a capitale interamente pubblico o con partecipazione pubblica. La*

Società potrà partecipare a gare di appalto inerenti l'oggetto sociale, promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse, istituire corsi e borse di studio nel settore della Biodiversità. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale. La Società, nell'espletamento delle sue attività, si avvarrà prevalentemente delle risorse strumentali e del personale dei propri soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio e di ciascun soggetto pubblico e privato coinvolto nel relativo Programma di ricerca. A tal proposito l'utilizzo del personale e di strutture sarà disciplinato da convenzioni e/o contratti.”

* sono stati introdotti i seguenti nuovi commi: **al paragrafo 1:** “Anche ai sensi dell’art. 4 bis del D.lgs. n. 175/2016, la Società ha scopo consortile e non lucrativo e non può quindi distribuire utili ai soci. La Società ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), nel rispetto dei dettami dell’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca MUR n.3138 del 16.12.2021, di seguito anche Avviso MUR, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l’integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione”; **al paragrafo 3:** “La società potrà inoltre progettare, realizzare e promuovere lo sviluppo di un Biodiversity Science Gateway, come insieme di luoghi fisici e virtuali finalizzati al monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione della biodiversità, tramite attività di ricerca, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione, divulgazione e ingaggio dei cittadini, nonché. svolgere attività di coordinamento finalizzate a rappresentare gli interessi dei soci nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività attinenti la realizzazione e lo sviluppo del Centro ed assisterli nello sviluppo di attività progettuali a valere su finanziamenti pubblici da qualunque soggetto erogati, curando anche la

gestione dei rapporti con imprese industriali e/o Organismi di ricerca non appartenenti al Centro. In tal senso, la Società potrà progettare e implementare una strategia finalizzata alla sostenibilità economica di lungo termine delle finalità scientifiche, tecnologiche e di progresso sociale e a presidio del monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione del Centro Nazionale Biodiversità”; al paragrafo 5: “Il tutto, nel rispetto del Tusp e/o altre norme applicabili”;

* tra i numerosi scopi della Società sono stati meglio precisati alcuni aspetti riferiti alla tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale;

- art. 5: Partecipazione alla Società di Università Pubbliche ed Enti Pubblici di Ricerca Vigilati dal MUR:

* è stato interamente soppresso: *“In riferimento all'art. 2615 ter cod. civ., 2° comma, in nessun caso, le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in danaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, ma di esclusivi apporti di natura scientifica, di prestazione d’opera o di servizi. In caso di perdite di gestione, le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione”;*

- conseguentemente alla soppressione del citato articolo la numerazione degli articoli ha subito una variazione;

- **articolo 5 Capitale sociale – Quote** (ex art.6) – Invariato nei contenuti;

- **articolo 6 Gradimento** introdotto ex novo:

* *“Il soggetto che intende, tramite acquisto quote a qualunque titolo o aumento di capitale, diventare Socio dovrà inoltrare domanda di ammissione all'Organo Amministrativo, il quale, previo esperimento, da parte dei soci-pubbliche amministrazioni, di procedure di evidenza e trasparenza ai sensi delle normative applicabili, verificherà sia l'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente. L'ammissione di nuovi*

Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale ed in ogni caso nel rispetto dei criteri di cui all'Avviso MUR."

- **art. 7 Obblighi dei Soci** (ex art. 8):

* è stato implementato nella parte in cui si esplicitano i contributi annuali da versare da parte dei soci (parte riportata in corsivo): *“Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente proposti dal Consiglio d'Amministrazione e approvati con decisione dell'assemblea dei soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2615 ter c. 2 c.c. Tali contributi nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, potranno essere rappresentati anche in apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi nel rispetto delle procedure applicabili. Resta salvo il diritto di recesso spettante ai Soci che obbligati al versamento dei contributi di cui al presente Statuto, abbiano espresso voto contrario alla deliberazione a tal fine adottata dall'Assemblea in materia.”*

- **art. 8 Trasferimento delle quote** (ex art. 9):

* è stato introdotto il seguente nuovo comma: *“Il diritto di prelazione da parte degli altri soci potrà essere esercitato soltanto nel rispetto delle normative applicabili: pertanto, ciascun ente pubblico procederà, ai sensi delle norme vigenti, a selezionare il nuovo socio secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, dando atto nella procedura in questione del diritto di prelazione statutaria, comunque, spettante agli altri soci.”*

* al paragrafo 4, sono state soppresse le lettere a) e b) di seguito riportate: *“fermo restando che: a) qualora la relazione di controllo come sopra determinata con la cessionaria della quota venga successivamente meno per cessione della partecipazione a terzi o, comunque, per l'ingresso nel capitale sociale della società partecipante di un terzo con una partecipazione pari o superiore al cinquanta per cento, il socio conferente dovrà preventivamente offrire in prelazione ai soci la quota di controllo alle stesse condizioni offerte dal terzo per l'acquisto della quota medesima o per la sottoscrizione di un eventuale aumento del capitale della società partecipante; b) qualora la relazione di controllo come sopra determinata con la cessionaria della quota venga successivamente meno per eventi diversi (quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la riduzione*

del capitale della società partecipante che il socio alienante non intenda sottoscrivere in misura tale da conservare il controllo della società partecipante), il socio alienante dovrà fare sì, in ciò promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che la quota alienata venga preventivamente offerta in prelazione ai soci alle condizioni che saranno determinate dal collegio arbitrale di cui all'articolo del presente statuto, che fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile”;

** il paragrafo 3 è stato soppresso: “E’ escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti che avvengano a favore dei discendenti in linea retta, nonché tra fiduciante e fiduciario e viceversa.”;*

** al paragrafo 6 il termine per l’esercizio del diritto di prelazione passa da 15 giorni a 30 giorni;*

** i paragrafi 7, 8, 9,10 sono stati integralmente abrogati (con conseguente riallineamento della numerazione dei paragrafi successivi): “7. I soci oblati che abbiano puntualmente ed esattamente assolto agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo e che ritengano che il prezzo indicato dal proponente sia eccessivo, devono – contestualmente all’esercizio del diritto di prelazione – formulare una controproposta e manifestare la propria disponibilità ad un accordo amichevole. Se quest’ultimo non viene raggiunto entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci oblati per l’esercizio del diritto di prelazione, i medesimi soci oblati possono ricorrere al procedimento arbitrale a norma del successivo articolo 24, dandone notizia anche all’organo amministrativo; in questo caso il collegio arbitrale fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile. 8. Qualora il collegio arbitrale determini il valore delle azioni o dei diritti di opzione, oggetto dell’offerta in prelazione, in misura superiore al 20% (venti per cento) del prezzo richiesto dal proponente, i soci oblati che abbiano promosso il procedimento arbitrale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione del collegio arbitrale, potranno dichiarare di non essere più interessati all’acquisto ed il proponente potrà liberamente alienare la propria quota od i diritti di sottoscrizione. 9. Qualora, per contro, il collegio arbitrale determini il*

valore delle azioni o dei diritti di opzione, oggetto dell'offerta in prelazione, in misura inferiore al 20% (venti per cento) del prezzo richiesto dal proponente, quest'ultimo, nel medesimo termine di cui al comma precedente, potrà rinunciare alla vendita. 10. Le spese del procedimento arbitrale, inclusi gli onorari del collegio arbitrale e della segreteria, saranno: i. a carico dei soci oblati che abbiano promosso il procedimento arbitrale, qualora all'esito dello stesso essi rinunzino all'acquisto; ii. a carico del proponente, qualora all'esito del procedimento arbitrale egli rinunci alla vendita; iii. ripartiti in quote uguali fra il proponente ed i soci oblati che abbiano promosso il procedimento arbitrale, qualora il valore delle azioni o dei diritti di opzione, oggetto dell'offerta in prelazione, sia stato accertato dal collegio arbitrale in misura superiore od inferiore a quella richiesta dal proponente, ma non oltre il 20% (venti per cento) rispetto ad essa, e, quindi, l'offerta in prelazione e la relativa accettazione mantengano la loro efficacia”;

- **art. 9 Recesso del socio** (ex art. 10):

* L'articolo è stato riformulato integralmente: laddove era riportata la seguente formulazione: “Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, in tutti i casi previsti dall'art. 2473 c.c. e del presente statuto. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del codice civile. Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Organo Amministrativo , presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R., o comunicazione pec una dichiarazione entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, se tale iscrizione non è prescritta, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci le decisioni od i fatti che possano dar luogo all'esercizio del recesso. Il recesso sarà efficace trascorsi novanta giorni dal suo invio sempre che esso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in

corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte dalla Società nei confronti di terzi. Entro tale termine la società può revocare la delibera che ha dato luogo al recesso, privando definitivamente di efficacia, con effetto retroattivo, la relativa dichiarazione. Decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, senza che la delibera che abbia dato luogo al recesso sia stata revocata, il socio receduto avrà diritto alla liquidazione della sua quota, ai sensi dell'articolo 2473, comma 4, del codice civile e non potrà più esercitare i diritti sociali"; viene riportata la seguente previsione: "Ciascun socio può recedere dalla società ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno centoottanta giorni. Ciascun socio ha diritto, inoltre, di recedere dalla società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, senza obbligo di tale preavviso, in tutti i casi previsti e secondo le modalità indicate dall'art. 2473 c.c. e del presente statuto";

- **art. 10 Esclusione del Socio** (ex art. 11):

- * al paragrafo 1.1 è stato soppresso il richiamo al "Consiglio di Amministrazione;
- * al paragrafo 2 è stata sostituita la denominazione "Consiglio di Amministrazione" con "Organo Amministrativo"
- * al paragrafo 7 è stata aggiunta la previsione che il socio escluso, che non abbia presentato opposizione, "non potrà più esercitare i diritti sociali;"

- **art. 11 Proprietà' Intellettuale** (ex art. 12):

* laddove era previsto: "La ripartizione della proprietà intellettuale, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune nell'ambito delle attività della Società, sono definiti con IP Plan proposto dal Chief Executive Officer in collaborazione con CIO e CTO e approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta del capitale sociale", viene ora previsto che "La ripartizione della proprietà intellettuale, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune nell'ambito delle attività della Società, sono definiti con IP Plan elaborato dall'Organo Amministrativo."

- **art. 13 Riservatezza:** è stato completamente soppresso;

- **art. 13 Organi della Società** (ex art. 16):

* è stato completamente riformulato nel seguente modo: laddove era riportato: “Sono organi della Società: l’Assemblea dei Soci; Amministratore Unico e/o il Consiglio di Amministrazione; il Chief Executive Officer; il Chief Innovation Officer; il Chief Technology Officer; il Chief Operating Officer; il Collegio Sindacale.”, è ora prevista la seguente composizione: “l’Assemblea dei Soci; l’organo amministrativo; Organo di controllo; Revisore, ove previsto; Gli altri organi previsti dal presente statuto.”

- **art. 14 Assemblea dei Soci** (ex. art. 17):

* al paragrafo 2, la lettera a) e la lettera e) sono state soppresse “a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; “e) che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell’avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione”;

* al paragrafo 4, la dicitura: “Consiglio di Amministrazione”, è sostituita da “Organo Amministrativo”;

* è stato abrogato il rimando al regolamento in materia di proprietà intellettuale dei risultati;

- **art. 15 Modalità di convocazione dell’assemblea dei Soci** (ex art. 18):

* viene previsto che l’Assemblea dei Soci venga convocata a cura dell’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione, anziché a cura del Consiglio di Amministrazione come era previsto dalla precedente formulazione;

- **art. 16 Presidenza dell’Assemblea dei Soci** (ex art. 19):

* viene previsto che la presidenza dell’Assemblea competa oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche all’Amministratore Unico;

* in caso di assenza o impedimento del Presidente la presidenza spetta al consigliere più

anziano di età ovvero al soggetto indicato dalla maggioranza dei soci partecipanti all'assemblea, anziché alla maggioranza assoluta del capitale rappresentato;

- **art. 17 Quorum assembleari costitutivi e deliberativi** (ex art. 20):

* il primo paragrafo è stato integralmente modificato nel seguente modo: *“L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale delibera a maggioranza assoluta, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.”*, mentre la formulazione previgente recitava: *”L’Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge”*;

* il paragrafo 3 sostituisce l’art. 35 Modifiche Statutarie della precedente versione, che così recita: *“Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall’Organo amministrativo e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.”*;

- **art. 18 Amministrazione** (ex art. 21 Amministrazione e rappresentanza):

* il sistema di amministrazione e controllo è affidato, di regola, a *“un amministratore unico”*, mentre nella precedente formulazione era demandato ad una modalità tradizionale;

* il paragrafo 2, rispetto alla formulazione originaria che prevedeva un generico rimando alla legislazione vigente, richiama in particolare le disposizioni contenute nel codice civile e nel TUSP. Si riporta la nuova disposizione: *“Entro tre mesi dalla costituzione, l’assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, dispone che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera con cui si definisce la composizione collegiale dell’organo*

amministrativo è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, Tusp, e alla struttura di cui all'articolo 15 Tusp.”

** è stata introdotta l'ulteriore precisazione che: “In caso di istituzione dell'organo amministrativo in forma collegiale saranno rispettati i requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio di genere.”;*

** al paragrafo 4 concernente i componenti dell'organo amministrativo, è introdotta la seguente previsione: “sono, per la loro maggioranza e, nel caso di organo monocratico, per la sua totalità, espressione da parte di Università statali e gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR”;*

** è altresì previsto che: “in caso di amministratori nominati senza fissazione del termine di durata dell'incarico la revoca non darà loro il diritto di agire per il risarcimento del danno, pur in assenza di giusta causa”;*

** sono stati previsti ulteriori due paragrafi: “5: “I medesimi requisiti si applicano anche in caso di nomina dell'Amministratore Unico”; 6: “Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per la loro sostituzione si applicano le seguenti regole: nel caso che venga meno l'amministratore unico per causa diversa dalle dimissioni, l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo sarà convocata dal socio più diligente o dall'organo di controllo; qualora l'amministratore unico rassegni le dimissioni dalla carica, egli dovrà convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo, restando nel frattempo in carica con pienezza dei poteri; se, per qualsiasi causa, venga meno uno dei componenti il consiglio di amministrazione, trova applicazione l'art. 2486, co. 1 c.c.; se, per qualsiasi causa, venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti dovranno convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.”;*

- art. 19 Rappresentanza (ex art. 21 Amministrazione e Rappresentanza):

** articolo introdotto ex novo: “In caso di nomina di un Amministratore Unico allo stesso spetta la rappresentanza della Società e i poteri di cui al presente articolo, in quanto compatibili. In caso di Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al*

Presidente.”;

- **art. 20 Poteri dell’Organo Amministrazione** (ex art. 22 Poteri del Consiglio di Amministrazione):

* l’articolo è stato riformulato nel seguente modo: *“L’Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto; devono essere previamente autorizzate dall’Assemblea dei soci le operazioni di cui alle lett. j, k e l dell’art. 14.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall’Assemblea; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all’articolo 2475, comma 5, del codice civile.”;*

* sono state soppressi alcuni poteri in capo all’organo amministrativo concernenti nomine e revoche dei Chief Executive Officer, Chief Innovation Officer, Chief Operating Officer e Chief Technology Officer, nonché dei Comitati consultivi e le relative attribuzioni (soppressione delle lettere da a) a s);

- **art. 21 Presidente del Consiglio di Amministrazione** (ex. Art. 23):

* l’articolo è rimasto invariato nella sostanza, salvo l’incarico del Vicepresidente per il quale non viene previsto il riconoscimento di un compenso aggiuntivo; tutte le funzioni del Presidente sono state declinate nel precedente articolo 15;

- sono stati soppressi gli articoli: 24 Chief Executive Officer, 25 Chief Innovation Officer, 26 Chief Technology Officer e 27 Chief Operating Officer;

- **art. 22 Controllo dell’amministrazione controllo contabile** (ex art. 28):

* nella sostanza l’articolo non è mutato, ma laddove era prevista la presenza di un sindaco unico e di un collegio sindacale viene indicata la previsione di un *“organo di controllo monocratico o collegiale o di un revisore”* quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 2477 codice civile.

- **art. 23 Comitati Consultivi** (ex art. 29):

* l’articolo è stato completamente rivisto nella seguente formulazione: *“Fermi restando i*

limiti dettati dalle normative applicabili, l'Organo amministrativo valuterà, nell'interesse precipuo della società, nell'ambito del corretto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della stessa, anche in base a quanto previsto dall'Avviso MUR, di istituire dei comitati consultivi composti da soggetti esperti in materia, per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale” ; non sono più esplicitati i riferimenti al Comitato di coordinamento degli Spoke e il Scientific Advisory Board;

- **art. 26 Titoli di debito** articolo introdotto ex novo:

* *“La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile; la competenza per la deliberazione sulla loro emissione spetta ai soci.”*

- **art. 27 Libri Sociali** (ex art. 36): è stato mantenuto invariato solo il primo comma;

- **art. 28 Disposizione In Materia di Prevenzione della Corruzione e del Riciclaggio** articolo inserito ex novo:

* *“La Società, i soci e i loro rappresentanti all'interno della Società, hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla Società nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio. La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di soci o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall'autorità giudiziaria competente, costituirà causa di esclusione dalla Società del socio medesimo ai sensi dell'articolo 10. La Società adotterà e manterrà efficaci policy in materia etica nonché regole e procedure interne idonee alla prevenzione della violazione delle leggi anti-corruzione e anti-riciclaggio applicabili.”*

- sono stati **abrogati** i seguenti articoli: 30 Risorse Umane e Strutturali; 32 Finanziamento dei Soci, 33 Responsabilità verso i terzi, 34 Rinvio, 37 Clausola Arbitrale.

IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ATENEO

Nessuno

DECISIONI PRECEDENTI DI ALTRI ORGANI

Il Consiglio di Amministrazione, previo favorevole del Senato Accademico, nella seduta straordinaria del 6 giugno 2022 ha autorizzato:

- la costituzione nella forma della Società Consortile a Responsabilità Limitata di un

soggetto giuridico che, in qualità di “Soggetto Attuatore” (Hub), si configuri come il soggetto responsabile delle attività di avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale “National Biodiversity Future Center – NBFC”;

- la sottoscrizione dello Statuto della Società Consortile a Responsabilità Limitata Centro Nazionale “National Biodiversity Future Center – NBFC”, come da allegato 3, conferendo mandato al Magnifico Rettore o suo delegato ad apportare le modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;

- il conferimento di un mandato al Magnifico Rettore, d’intesa con il Direttore Generale e con il coordinatore della Commissione PNRR di Ateneo Prof. Maurizio Sobrero e con il supporto degli uffici competenti, ad approvare - se necessario - con proprio provvedimento il testo definitivo dello Statuto (qualora lo stesso presenti varianti rispetto all’allegato 3). Resta inteso che le varianti apportate non dovranno recare pregiudizio o comunque risultare sfavorevoli agli interessi istituzionali di questo Ateneo;

- l’erogazione di 500 euro da versare in sede di costituzione come apporto al capitale sociale a valere sul bilancio 2022 alla voce UA.A.AMM.ARIC_ASR – Progetto ARIC_HUB-PNRR - CA.EC.02.12.10.08.

Il **Consiglio di Amministrazione**, altresì, in considerazione delle finalità di ricerca attribuite al costituendo Centro Nazionale “National Biodiversity Future Center – NBFC”, ha espresso perplessità sull’esiguo valore della quota di capitale sociale assegnata alla maggior parte delle Università rispetto ad altri enti partecipanti.

Il Senato Accademico nella seduta del 19 luglio 2022, con riferimento alla neo-costituita “*National Biodiversity Future Center – NBFC S.c.a r.l.*”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, ha preso atto del testo definitivo dello Statuto, approvato con Decreto Rettorale Rep n. 928/2022 prot. 134643 del 13/06/2022 e fornito in allegato

FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE

LA DIRIGENTE AREA FINANZA E PARTECIPATE

Dott.ssa Elisabetta De Toma

LA RESPONSABILE SETTORE PARTECIPAZIONI D'ATENEO

Dott.ssa Arianna Sattin

Il **Consiglio di Amministrazione**, con riferimento alla neo-costituita “*National Biodiversity Future Center – NBFC S.c.a r.l.*”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, **prende atto** del testo definitivo dello Statuto, approvato con Decreto Rettoriale Rep n. 928/2022 prot. 134643 del 13/06/2022 e fornito in allegato.

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA

ARAG, SSRD, ARIC, ARTEC

ALLEGATI:

N. 1) Statuto della Società Consortile a Responsabilità Limitata “National Biodiversity Future Center – NBFC - Pagg. 28 (parte integrante del deliberato).

STATUTO

“National Biodiversity Future Center

società consortile a responsabilità limitata”

(in forma abbreviata “NBFC s.c.a.r.l.”)

società consortile a responsabilità limitata

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

1. È costituita ai sensi degli art. 2463 e 2615-*ter* cod. civ. una società consortile a responsabilità limitata denominata **“National Biodiversity Future Center società consortile a responsabilità limitata”** (in forma abbreviata **“NBFC s.c.a r.l.”** e di seguito nello Statuto anche la **“Società”**).
2. La società è regolata, oltretutto dal presente statuto, dalle norme di legge, tempo per tempo vigenti, concernenti le società partecipate da pubbliche amministrazioni (al momento della costituzione, d.lgs. 175/2016 s.m.i., Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito anche Tusp), nonché quelle sulle società consortili e le società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2

SEDE

1. La Società ha sede legale a Palermo.
2. La Società potrà istituire o sopprimere in Italia ed anche all'estero, sedi secondarie succursali, stabilimenti, depositi e rappresentanze.
3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, ove istituito.

ARTICOLO 3

DURATA

1. La durata della Società è a tempo indeterminato.
2. L'assemblea dei soci con delibera assunta a maggioranza dei due terzi del capitale sociale ai sensi dell'art. 2484, co. 1 n. 6, c.c. può deliberare lo scioglimento della società.

ARTICOLO 4

OGGETTO SOCIALE

1. Anche ai sensi dell'art. 4-*bis* del D.lgs. n. 175/2016, la Società ha scopo consortile e non lucrativo e non può quindi distribuire utili ai soci. La Società ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n.3138 del 16.12.2021, di seguito anche Avviso MUR, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere:

- a. L'Hub del Centro Nazionale (CN), quale soggetto attuatore referente unico appositamente costituito per la realizzazione del Programma di ricerca del CN, in collaborazione con Università pubbliche o Enti Pubblici di Ricerca denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di

Soggetti Affiliati;

- b. la struttura che svolge le attività di gestione e di coordinamento del CN, che riceve le tranche di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione del programma di ricerca, e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro Affiliati;
- c. un integratore delle competenze delle strutture di ricerca nazionali ed estere in grado di organizzare una filiera di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico con un approccio multidisciplinare, che consenta una stabile e strutturata interazione tra grandi imprese, PMI, Università, organismi di ricerca e strutture di trasferimento tecnologico, per una rapida valorizzazione dei risultati ed una loro trasformazione in innovazioni di prodotto e di processo e, quindi, in nuovi investimenti produttivi, con benefici effetti per l'occupazione e la crescita economica;
- d. il nodo di supporto trasversale agli Spoke e loro Affiliati per le attività ad elevato contenuto di innovazione, quali la brevettazione, la realizzazione di studi, analisi ed osservazioni di comune interesse per consentire lo sviluppo di progetti in coerenza con le Key Enabling Technologies per la biodiversità e la sostenibilità ambientale, quale interfaccia tra mondo della ricerca e mondo produttivo ed acceleratore del processo di matching tra competenze e fabbisogni di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi da parte delle imprese del territorio;
- e. una struttura di coordinamento di attività di alta formazione e di

formazione professionale qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni delle imprese e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di conoscenza.

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà coordinare ed implementare attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, trasferimento tecnologico e tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, supporto alla creazione di impresa, internazionalizzazione, divulgazione e disseminazione scientifica, networking nonché servizi specialistici e tecnologici nel settore di riferimento, anche in collaborazione con altre reti pubblico-private, nonché con i soci medesimi. Potrà svolgere inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico e industriale di imprese soggetti di ricerca operanti nei settori di cui sopra.
3. La Società potrà inoltre progettare, realizzare e promuovere lo sviluppo di un Biodiversity Science Gateway, come insieme di luoghi fisici e virtuali finalizzati al monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione della biodiversità, tramite attività di ricerca, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione, divulgazione e ingaggio dei cittadini, nonché. svolgere attività di coordinamento finalizzate a rappresentare gli interessi dei soci nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività attinenti la realizzazione e lo sviluppo del Centro ed assisterli nello sviluppo di attività progettuali a valere su finanziamenti pubblici da qualunque soggetto erogati, curando anche la gestione dei rapporti con imprese industriali e/o Organismi di ricerca non

appartenenti al Centro. In tal senso, la Società potrà progettare e implementare una strategia finalizzata alla sostenibilità economica di lungo termine delle finalità scientifiche, tecnologiche e di progresso sociale e a presidio del monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione del Centro Nazionale Biodiversità.

4. La Società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali. La Società potrà, nel rispetto delle procedure applicabili, assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.
5. Il tutto, nel rispetto del Tusp e/o altre norme applicabili.

ARTICOLO 5

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 (centomila), diviso in quote ai sensi di legge.
2. Possono formare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
3. Nel rispetto dei dettami dell'Avviso MUR, la maggioranza del capitale sociale è detenuta dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art.1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) al D.lgs. 218/2016 e dalle Università Pubbliche.

4. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, fermo restando il rispetto delle normative applicabili, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale nel rispetto delle proporzioni di cui al precedente comma 3.
5. In caso di aumento gratuito del capitale sociale la quota proporzionale di ciascun socio resta immutata.
6. In caso di decisione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti è riservato ai soci il diritto di sottoscriverlo, nel rispetto delle normative loro applicabili, in proporzione alle rispettive partecipazioni. Tale diritto è esercitabile entro trenta giorni dalla comunicazione che l'aumento può essere sottoscritto, o nel più lungo termine previsto dalla delibera di aumento. Le quote risultate inoperte dovranno essere offerte ai soci che abbiano esercitato il diritto di sottoscrizione, dichiarando contestualmente la loro volontà di sottoscriverle. In difetto di richieste in tal senso da parte dei soci, le quote potranno essere offerte alle condizioni che saranno stabilite nella delibera di aumento del capitale sociale
7. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti nonché di prestazione di opera e servizi od offerta di quote di nuova emissione a terzi – quando l'interesse della società lo esige - con limitazione od esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci; in tal caso spetta ai soci che non abbiano consentito alla delibera il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile e dell'articolo 9 del presente statuto.
8. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione

da ciascuno posseduta.

9. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

ARTICOLO 6

GRADIMENTO

1. Il soggetto che intende, tramite acquisto quote a qualunque titolo o aumento di capitale, diventare Socio dovrà inoltrare domanda di ammissione all'Organo Amministrativo, il quale, previo esperimento, da parte dei soci-pubbliche amministrazioni, di procedure di evidenza e trasparenza ai sensi delle normative applicabili, verificherà sia l'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente.
2. L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale ed in ogni caso nel rispetto dei criteri di cui all'Avviso MUR.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.
2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni ove esistenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.
3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente

proposti dal Consiglio d'Amministrazione e approvati con decisione dell'assemblea dei soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2615-ter c. 2 c.c. Tali contributi nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, potranno essere rappresentati anche da apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi nel rispetto delle procedure applicabili. Resta salvo il diritto di recesso spettante ai Soci che obbligati al versamento dei contributi di cui al presente Statuto, abbiano espresso voto contrario alla deliberazione a tal fine adottata dall'Assemblea in materia.

ARTICOLO 8

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote o di diritti di sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di prelazione.

- 1.** Il diritto di prelazione da parte degli altri soci potrà essere esercitato soltanto nel rispetto delle normative applicabili: pertanto, ciascun ente pubblico procederà, ai sensi delle norme vigenti, a selezionare il nuovo socio secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, dando atto nella procedura in questione del diritto di prelazione statutaria, comunque, spettante agli altri soci.
- 2.** Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento: conseguentemente, la dichiarazione del socio di voler esercitare il diritto di prelazione solo per una parte della quota o dei diritti di sottoscrizione posti in vendita equivarrà a rifiuto di esercitare il diritto di prelazione.

3. Per trasferimento per atto tra vivi si intende qualsiasi atto o contratto dal quale possa derivare un mutamento nella titolarità della quota o dei diritti di sottoscrizione (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento in società, la costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione o scissione, la donazione, la permuta, la costituzione di diritti parziari sulla quota), con applicazione del procedimento di offerta in prelazione di cui ai commi 5 e successivi del presente articolo, restando inteso che: **a)** in caso di conferimento in società, il valore della partecipazione sarà determinato sulla base della relazione giurata dell'esperto incaricato dal Tribunale territorialmente competente per la stima, ai sensi dell'articolo 2343, comma 1, del codice civile nel caso di conferimento in società per azioni o nominato dal socio nel caso di conferimento in società di persone od ai sensi dell'articolo 2465, comma 1, del codice civile, quando conferitaria sia una società a responsabilità limitata, restando salvi i procedimenti alternativi di valutazione ex articolo 2343-ter del codice civile quando conferitaria sia una società per azioni e le norme applicabili nel caso di conferimento in società cooperativa; **b)** in caso di donazione o di permuta e, più in generale, nei casi in cui il corrispettivo pattuito sia infungibile, il valore della partecipazione, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sarà determinata dal collegio arbitrale, che fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile; **c)** in caso di usufrutto, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno il diritto di ottenere l'usufrutto della quota alle stesse condizioni pattuite dal socio con il terzo; **d)** in caso di pegno, i soci, esercitando il diritto di

prelazione, avranno diritto di ottenere il pegno sulla quota a fronte della concessione del credito al socio alle stesse condizioni offerte dal terzo.

4. Il diritto di prelazione è parimenti escluso, ferma restando la vigenza delle procedure eventualmente applicabili alla selezione di nuovi soci, nei trasferimenti delle quote a società direttamente o indirettamente controllanti la società socia, oppure di società da questa direttamente o indirettamente controllate, sempre che si tratti, in ogni caso, di controllo maggioritario o di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.
5. Il socio (d'ora innanzi: proponente) che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve prima comunicare l'offerta all'organo amministrativo, al quale deve indicare l'oggetto del trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni ed il termine di pagamento, nonché le generalità del terzo acquirente, l'affidabilità economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica, allegando altresì la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto Sociale
6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ove istituito, alla predetta data (d'ora innanzi: soci oblati), assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro quest'ultimo termine i soci oblati, a pena di decadenza, devono inviare comunicazione all'organo amministrativo della propria volontà di esercitare la prelazione.
7. In caso di concorso di più soci oblati, ciascuno di essi avrà diritto ad una

parte della partecipazione o dei diritti di opzione posti in vendita, in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale: sarà obbligo dell'organo amministrativo dare comunicazione ai soci oblati della quota o dei diritti di sottoscrizione di rispettiva spettanza nel termine di 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci oblati per l'esercizio del diritto di prelazione o, nel caso previsto dal comma 8 del presente articolo, dalla comunicazione della decisione del collegio arbitrale.

- 8.** Il trasferimento della partecipazione o dei diritti si intenderà concluso al momento in cui l'organo amministrativo invierà la comunicazione di cui al comma 11 del presente articolo, restando obbligato il socio alienante a formalizzare il trasferimento stesso, a richiesta dell'acquirente o degli acquirenti.
- 9.** Nel caso in cui i soci oblati non abbiano manifestato il loro intendimento di avvalersi del diritto di prelazione, il socio dovrà chiedere il preventivo gradimento dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
- 10.** L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dalla successiva richiesta del Socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e convocherà nei quindici giorni successivi l'Assemblea dei Soci affinché la stessa possa deliberare, a maggioranza assoluta del capitale sociale, l'ammissione del nuovo Socio. Decorso il termine sopra indicato, l'assenso si intende dato in mancanza di deliberazione contraria o di richiesta di informazioni aggiuntive.
- 11.** In caso di deliberazione contraria l'assemblea dei soci dovrà designare contestualmente al cedente un altro possibile acquirente munito dei

requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota. Ove la società non sia in grado di indicare altri soggetti disponibili all'acquisto alle medesime condizioni, termini e prezzo contenuti nell'offerta formulata dal proponente, a quest'ultimo è consentito il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. e del successivo art. 9 del presente statuto.

ARTICOLO 9

RECESSO DEL SOCIO

1. Ciascun socio può recedere dalla società ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno centoottanta giorni.
2. Ciascun socio ha diritto, inoltre, di recedere dalla società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, senza obbligo di tale preavviso, in tutti i casi previsti e secondo le modalità indicate dall'art. 2473 c.c. e del presente statuto.

ARTICOLO 10

ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:
 - 1.1 non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci indicati all'art. 7, comma 3;
 - 1.2 non ottemperare alle disposizioni dello Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;
 - 1.3 compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle

finalità della Società;

1.4 abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n. 95), ad una procedura concorsuale o abbia stipulato un contratto di cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c., un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), l.f., od un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-*bis* l.f.

2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta dell'Organo Amministrativo, con apposita deliberazione.
3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
4. Nei casi previsti ai precedenti punti 11.1.1 e 11.1.2, il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.
5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.
6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473-*bis* e lo stesso non potrà più esercitare i diritti sociali.

ARTICOLO 11

PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. La ripartizione della proprietà intellettuale, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune nell'ambito delle attività della Società, sono definiti con IP Plan elaborato dall'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 12

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorrerà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo esercizio che decorre dalla data dell'atto di costituzione della Società al 31 dicembre del relativo anno.

ARTICOLO 13

ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- L'organo amministrativo;
- Organo di controllo;
- Revisore, ove previsto;
- Gli altri organi previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci della Società, iscritti nel libro dei Soci, ove istituito, alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta. La delega può essere attribuita anche a soggetti che non rivestano la qualità di socio, ma non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della società, della società controllante o di società controllate dalla stessa società o dalla società che la controlla, o ad amministratori, sindaci, revisori di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.
2. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio d'Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

 - a. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
3. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta

all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o, ai sensi del successivo art. 24, entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

4. L'Assemblea dei Soci è convocata oltre che nei casi previsti dalla legge ogniqualvolta il l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c e sulle seguenti materie:

a. approvazione del programma di attività e della relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

b. nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo, individuazione del compenso e deliberazione sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;

c. nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. l'Organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, individuazione del compenso e deliberazione sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;

d. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

e. deliberazione sulle eventuali modifiche dello Statuto;

f. delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione della Società secondo quanto previsto dall'art. 25;

g. individuazione dei criteri ed approvazione dell'ammissione dei nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 6;

h. approvazione della proposta di quota annuale presentata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 7;

- i. approvazione di eventuali regolamenti interni della Società;
- j. deliberazione dell'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
- k. la concessione di diritti reali o personali di garanzia;
- l. l'acquisto, la vendita, la concessione in usufrutto o in affitto e, in genere, in godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- m. deliberazione su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 15

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, o pec, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.
2. I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale possono procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, inviando il relativo avviso anche all'organo amministrativo ed all'organo di controllo, se nominato.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.
4. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479-bis

cod.civ.

ARTICOLO 16

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età, ovvero al soggetto indicato dalla maggioranza dei soci partecipanti all'assemblea.
2. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea dei Soci, salvo il caso in cui vi sia la presenza di un notaio, nomina un Segretario, anche non socio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la frazione di capitale sociale rappresentato da ciascuno di loro; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
5. Il verbale viene redatto da un Notaio in tutti i casi previsti dalla legge nonché ogni volta che il Presidente dell'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, in funzione della tipologia di delibere da adottarsi.

ARTICOLO 17

QUORUM ASSEMBLEARI COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale delibera a maggioranza

assoluta, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, per le materie relative che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.
3. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall'Organo amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 18

AMMINISTRAZIONE

1. Il sistema di amministrazione e controllo è affidato, di regola, a un amministratore unico.
2. Entro tre mesi dalla costituzione, l'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, dispone che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-*bis* del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera con cui si definisce la composizione collegiale dell'organo amministrativo è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, Tusp, e alla struttura di cui all'articolo 15 Tusp. In caso di istituzione dell'organo amministrativo in forma collegiale

saranno rispettati i requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio di genere.

3. L'Organo amministrativo contestualmente alla accettazione dell'incarico dovrà depositare l'attestazione della insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.
4. I componenti dell'Organo Amministrativo:
 - a. sono, per la loro maggioranza e, nel caso di organo monocratico, per la sua totalità, espressione da parte di Università statali e gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR;
 - b. possono essere anche soggetti esterni ai Soci;
 - c. non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile, i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche soci o vigilanti, salvo quanto previsto dal Tusp;
 - d. durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il determinato periodo previsto in sede di nomina e sono rieleggibili; In caso di amministratori nominati senza fissazione del termine di durata dell'incarico la revoca non darà loro il diritto di agire per il risarcimento del danno, pur in assenza di giusta causa.
 - e. possono essere nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;

- f. non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- g. rispondono agli altri requisiti soggettivi previsti dalle normative eventualmente applicabili.
5. I medesimi requisiti si applicano anche in caso di nomina dell'Amministratore Unico.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per la loro sostituzione si applicano le seguenti regole:
- nel caso che venga meno l'amministratore unico per causa diversa dalle dimissioni, l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo sarà convocata dal socio più diligente o dall'organo di controllo;
 - qualora l'amministratore unico rassegni le dimissioni dalla carica, egli dovrà convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo, restando nel frattempo in carica con pienezza dei poteri;
 - se, per qualsiasi causa, venga meno uno dei componenti il consiglio di amministrazione, trova applicazione l'art. 2486, co. 1 c.c.;
 - se, per qualsiasi causa, venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti dovranno convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, ovvero da un Vice Presidente, se nominato; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche valendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti

i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario o il Presidente al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

- 8.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 9.** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.
- 10.** Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r o pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore ai tre giorni.
- 11.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, anche con collegamento audio-video alle medesime condizioni previste per l'Assemblea dei Soci, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che

il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci.

12. Le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interesse con la società e, più in generale, le operazioni con parti correlate:

- in caso di amministratore unico devono essere autorizzate dall'assemblea;
- in caso di consiglio di amministrazione devono essere autorizzate dal Consiglio stesso, non computandosi il voto dell'amministratore in conflitto di interessi o correlato.

13. È vietato, secondo le normative applicabili, corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è vietato, altresì, corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 19

RAPPRESENTANZA

1. In caso di nomina di un Amministratore Unico allo stesso spetta la rappresentanza della Società e i poteri di cui al presente articolo, in quanto compatibili.
2. In caso di Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al Presidente.

ARTICOLO 20

POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto; devono essere

previamente autorizzate dall'Assemblea dei soci le operazioni di cui alle lett. j, k e l dell'art. 14.4.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'articolo 2475, comma 5, del codice civile.

ARTICOLO 21

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta, anche ai sensi dell'art. 2468, co. 3 del c.c., al componente designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri eventualmente un vice-presidente che sostituisce il presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi ed un segretario, anche estraneo.

ARTICOLO 22

CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLO

CONTABILE

1. La società può nominare, nel rispetto delle previsioni normative applicabili, un organo di controllo monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), o di un revisore quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile ovvero quando in tal senso decida l'assemblea. All'organo di controllo, ove ricorrano i requisiti di legge può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

2. La scelta del tipo di organo di controllo compete all'assemblea, fermo restando che tutte le norme del presente statuto in cui si fa riferimento al sindaco sono parimenti applicabili al collegio sindacale, se nominato.
3. Qualora l'assemblea decida di fare luogo alla nomina del collegio sindacale, i membri dello stesso saranno designati nel corso della medesima assemblea. In ossequio al DPR 30 novembre 2012, n. 251 e della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo pro tempore vigente e della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo pro tempore vigente, uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti devono appartenere al genere meno rappresentato.
4. I membri del Collegio dei revisori devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2409-*bis* del c.c. L'Assemblea al momento della nomina designa, tra i sindaci effettivi, il Presidente del Collegio.
5. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 del c.c.
6. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
7. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei sindaci, subentrano i supplenti. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e

supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, secondo i medesimi criteri individuati in precedenza. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano. Se con i revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

8. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui rispettivamente agli articoli 2403 e 2403-*bis* c.c.
9. Ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso, da determinarsi a cura dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 23

COMITATI CONSULTIVI

1. Fermi restando i limiti dettati dalle normative applicabili, l'Organo amministrativo valuterà, nell'interesse precipuo della società, nell'ambito del corretto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della stessa, anche in base a quanto previsto dall'Avviso MUR, di istituire dei comitati consultivi composti da soggetti esperti in materia, per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 24

BILANCIO ED UTILI

1. Al termine di ogni esercizio sarà cura degli amministratori redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti e dell'art. 2478-*bis* del codice civile.
2. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine potrà essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in questi casi, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio saranno ripartiti come segue:

- una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) sarà accantonata per la costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di 1/5 (un quinto) del capitale sociale;
- il residuo sarà accantonato a riserva che potrà essere utilizzata a copertura delle eventuali perdite o per aumenti di capitale della società.

ARTICOLO 25

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 1.** Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità di liquidazione e nomina il liquidatore od i liquidatori, determinandone i poteri.
- 2.** Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ARTICOLO 26

TITOLI DI DEBITO

- 1.** La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice

civile; la competenza per la deliberazione sulla loro emissione spetta ai soci.

ARTICOLO 27

LIBRI SOCIALI

1. Oltre ai libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile la società può istituire il libro dei soci.

ARTICOLO 28

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE E DEL RICICLAGGIO

1. La Società, i soci e i loro rappresentanti all'interno della Società, hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla Società nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio.
2. La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di soci o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall'autorità giudiziaria competente, costituirà causa di esclusione dalla Società del socio medesimo ai sensi dell'articolo 10.
3. La Società adotterà e manterrà efficaci policy in materia etica nonché regole e procedure interne idonee alla prevenzione della violazione delle leggi anti-corruzione e anti-riciclaggio applicabili.